

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: LA DIFESA IN GIUDIZIO NON GIUSTIFICA L'ACCESSO ALLA POSTA ELETTRONICA DEL LAVORATORE

*“Il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio **non annulla il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali**. Tanto più se riguarda una forma di corrispondenza, come i messaggi di posta elettronica, la cui segretezza è tutelata anche costituzionalmente”.*

E' quanto chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali con la newsletter n. 501 del 15 marzo 2023; nel caso sottopostogli, **tra una società** e una cooperativa erano intercorse trattative volte a definire l'acquisizione di quest'ultima da parte della **prima** e, già durante le fasi negoziali, un esponente della cooperativa aveva raccolto - a nome della società e tramite una casella di posta elettronica aperta per l'occasione - i riferimenti dei potenziali clienti incontrati a una fiera.

A seguito dell'interruzione delle trattative - con annesso contenzioso giudiziale -, **la società**, nel timore di perdere i contatti con i possibili partners commerciali, non si era limitata a informarli della sostituzione del precedente referente, ma **aveva anche continuato a accedere al suo account.**

Secondo il Garante, *“né l'esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né l'interesse a difendere un proprio diritto in giudizio, legittimano un tale trattamento di dati personali. **Per realizzare un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco (necessità di prosecuzione dell'attività economica del titolare e diritto alla riservatezza dell'interessato) sarebbe stato sufficiente attivare un sistema di risposta automatico, con l'indicazione di indirizzi alternativi da contattare, senza prendere visione delle comunicazioni in entrata sull'account.**”*